



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Documento di consultazione n. 3/2014

SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E CLIENTELA ANCHE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 15 BIS, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata.

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Paragrafo" e "Riferimento" andranno inseriti, rispettivamente il paragrafo e l'aspetto cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Contributi e proposte" andranno inserite i singoli contributi e le relative proposte di modifica. Il Commentatore inserirà in tale colonna l'eventuale richiesta, motivandone le ragioni, di pubblicazione del contributo in forma anonima.

Commentatore

Andrea Martano – Intermediario iscritto alla sezione A con il numero A00000671



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

I V A S S



Osservazioni generali

Si motiva le variazioni suggerite nell'ottica di ulteriore semplificazione e degli oneri a carico degli intermediari (ad esempio per le carte di debito l'intermediario ha la provvigione sul premio netto mentre la commissione bancaria è sul totale del transato; dato l'esiguità delle provvigioni l'intermediario non può sostenere ulteriori oneri)

Relativamente all'articolo 12 del capo IV di cui abbiamo suggerito l'abrogazione, la motivazione risiede nel fatto che tale previsione incrementa le attività di ricerca e consultazione della documentazione in archivio senza nessun beneficio per il sistema intermediario-cliente

| Paragrafo | Riferimento | Contributi e proposte |
|------------------|--------------------|--|
| Capo II | Art 4 | Si suggerisce di escludere dall'obbligo gli intermediari inoperativi |
| Capo II | Art 6 | Si suggerisce di completare l'articolo precisando che le commissioni bancarie per l'uso delle carte di debito sia da imputare (come ad esempio per i distributori di carburante) al cliente. |
| Capo III | Art 7 par. 3 | Si suggerisce di eliminare il capoverso relativo all'obbligo da parte del cliente di comunicare la variazione della mail inserendo invece nel fascicolo informativo la raccomandazione per il cliente di informare tempestivamente l'impresa o l'intermediario del cambio di indirizzo mail. |
| Capo III | Art 7 par 4 | Si ritiene pleonastico il paragrafo e si consiglia la sua soppressione |
| Capo III | Art 7 par 6 | Per coerenza con quanto suggerito in merito ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 7 si consiglia l'abrogazione |
| Capo IV | Art 12 | Si suggerisce l'abrogazione |



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



| Paragrafo | Riferimento | Contributi e proposte |
|-----------|----------------|---|
| Capo V | Art. 13 par. 4 | Si suggerisce di prevedere anche per il modello 7B quanto disposto per il modello 7 A - Inserendo eventualmente l'avviso per il cliente nel modulo di adeguatezza relativo alla possibilità di verificare l'identità dell'intermediario attraverso la consultazione del sito dell'IVASS |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |